

Determina N. 382/2018 del 03/05/2018

Oggetto: Definizione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale Dirigente delle ex Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi: anno 2017.

Il Segretario generale

- Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 ottobre 2016 con il quale è stata istituita la Camera Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi, mediante accorpamento delle ex Camere di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi avvenuto il 18 settembre 2017;
- preso atto della nota ARAN prot. 18640 del 22 maggio 2015, inviata ad Unioncamere, ad oggetto “accorpamento Camere di Commercio e costituzione nuovo Ente ex art. 1, comma 5, L. 580/93 e s.m.i.; chiarimenti sulla costituzione delle risorse decentrate integrative e sull’attivazione dell’art. 15, comma 5 CCNL 1.4.99 e art. 26, comma 3, CCNL separata area dirigenziale”, che chiarisce che le risorse del nuovo Ente sono il risultato della sommatoria delle risorse dei Fondi delle cessate Camere di Commercio e che le stesse andranno erogate al Personale di ciascuna Camera secondo le regole stabilite nel relativo contratto decentrato integrativo;
- considerato che solo l’ex Camera di Milano aveva sottoscritto un contratto decentrato per il personale dirigenziale in quanto le altre due Camere presentavano un numero di dirigenti inferiore a 5;
- visti pertanto i tre atti separati di costituzione dei Fondi 2017 delle tre ex Camere:

ex Camera di Milano	Determinazione del Segretario generale n. 778 del 5.9.2017 Parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell’8.8.2017
ex Camera di Monza Brianza	Determinazione del Segretario generale n. 87 del 18.7.2017 Parere del Collegio dei Revisori del 17.7.2017
ex Camera di Lodi	Delibera di Giunta n. 39 del 17.5.2017 Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 17.5.2017

- considerato che le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti camerali previste dai contratti nazionali sono state integrate, nel corso degli anni, da somme riferibili a nuovi servizi e nuove competenze attribuite alle Camere e che hanno comportato, per la dirigenza, un aumento della responsabilità complessiva e di coordinamento, una crescita del livello delle competenze intersettoriali richieste, una maggior corresponsabilità esterna, nonché una diversa capacità di innovazione nella gestione dei singoli processi;

Determina N. 382/2018 del 03/05/2018

- tenuto conto che il dettaglio delle nuove attività e dei nuovi servizi sopra richiamati trovano evidenza in diversi atti, disposizioni organizzative, documenti di programmazione economico-finanziaria degli Enti, nonché nelle Relazioni alla Performance;
- considerato inoltre che, con riferimento al trattamento economico per incarichi aggiuntivi svolti da alcuni dirigenti e dal Segretario generale ex art. 20 CCNL 22.2.2010, l'ex Camera di commercio di Milano, ha introitato € 91.422 e l'ex Camera di Lodi, € 2.520, somme che i precedenti Collegi dei Revisori dei Conti non hanno potuto certificare tra le voci di finanziamento dei Fondi della dirigenza, in quanto noti complessivamente solo al termine dell'anno di riferimento; trattasi di Fondi da destinare al finanziamento della retribuzione di risultato, sulla base di criteri volti a valorizzare, in via prioritaria e in misura prevalente, quella dei dirigenti che hanno svolto gli incarichi (v. art. 20 CCNL 22.2.2010).
- preso atto che il Contratto Collettivo Decentrato integrativo del personale dirigenziale della ex Camera di Milano siglato in data 20/3/2017 prevede che venga corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di risultato, una quota fino al 30% degli importi derivanti da incarichi svolti da alcuni dirigenti (e/o dal Segretario generale), e che tale quota possa essere destinata direttamente al dirigente che ha supportato l'attività per la quale sono stati riconosciuti, in aggiunta alla retribuzione di risultato;
- vista pertanto l'integrazione del Fondo della ex Camera di Milano, di € 27.427, pari al 30% della somma introitata per incarichi aggiuntivi;
- vista l'integrazione del Fondo della ex Camera di Lodi, di € 2.520 per l'incarico svolto dalla dott.ssa Pasinetti, versati direttamente alla ex Amministrazione;
- vista la comunicazione di Giunta n. 3 del 10 ottobre 2017 relativa al "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e Fondo delle Risorse decentrate per il personale non dirigente", con la quale, preso atto della nota Aran soprarichiamata, si è stabilito che le somme dei Fondi già certificati sarebbero state erogate dalle ex Camere di Commercio, con riferimento all'anno 2017, al personale di ciascun Ente secondo le regole stabilite nei relativi contratti integrativi, laddove esistenti;
- vista la delibera di Giunta n. 9 del 10 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera Metropolitana;
- visto il Regolamento di Organizzazione, Acquisizione e Sviluppo del personale, approvato nella medesima seduta di Giunta del 10 ottobre 2017, con provvedimento n. 10;
- vista la disposizione organizzativa 2/2017 di definizione della microstruttura e di assegnazione del personale ed individuazione dei responsabili delle unità complesse, specialistiche e semplici;
- visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali succedutisi nel tempo, che prevedono le modalità di costituzione dei Fondi per l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;

Determina N. 382/2018 del 03/05/2018

- considerato, in particolare, l'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/12/1999 che raggruppando disposizioni contrattuali precedenti, ha indicato le voci che compongono le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, precisando, inoltre, al comma 3 *“che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”*;
- considerata, altresì, la possibilità prevista dal medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1999, che all'art. 27 comma 5 dispone che: *“I Comuni e le Camere di Commercio, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione...”*;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”*;
- considerato l'orientamento applicativo ARAN n. AII_132 dell'8/7/2015 con il quale l'ARAN stessa precisa che i risparmi derivanti dalla retribuzione di risultato, per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento, non possono integrare le risorse per la retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo e rappresentano economie di bilancio;
- preso atto che, quanto previsto dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 *“...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*, tale previsione è stata operata solo dalla ex Camera di Milano, in quanto i Fondi delle ex Camere di Lodi e di MonzaBrienza, non hanno applicato riduzioni nel periodo precedente al gennaio 2015;
- sentito il Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanza;
- sentito il Controllo di Gestione;

Determina N. 382/2018 del 03/05/2018

- con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

d e t e r m i n a

1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area della Dirigenza per l'anno 2017 (*arrotondato al decimale superiore a 50*), come di seguito riportato:

CCNL	Voce di finanziamento	Ex Camera di Milano	Ex Camera di Lodi	Ex Camera di Monza
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 1° comma - lett. a)	Importo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL 10.4.96 e del CCNL del 27.2.1997 (ex CCIAA di Milano € 210.139; ex CCIAA di Lodi € 44.368)	€ 210.139	€ 44.368	
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 1° comma - lett. b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L. 449/1997			
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 1° comma - lett. c)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 29/1993 (ora D.lgs. 165/2001)	0		
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 1° comma - lett. d)	Un importo pari all'1,25% del monte salari 1997 della dirigenza a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale successivo (ex CCIAA di Milano € 274.009 = € 3.425; ex CCIAA di Lodi € 66.271 = € 828)	€ 3.425	€ 828	
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 1° comma - lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto	0		
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 1° comma - lett. g)	L'importo annuo della R.I.A. nonché del maturato di cui all'art. 35 comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996 del personale dirigenziale cessato dal servizio dall'1.1.1998 (ex CCIAA di Milano € 46.440; ex CCIAA di Lodi € 9.673)	€ 46.440	€ 9.673	
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 1° comma - lett. i)	Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 del CCNL 23.12.99 - omnicomprensività del trattamento economico		€ 378	
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 2° comma	Possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse di cui al comma 1 sino ad un massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997 (ex CCIAA di Milano € 274.009 = € 3.288; ex CCIAA di Lodi € 66.271 = € 795)	€ 3.288	€ 795	
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 3° comma	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza (ex CCIAA di Milano € 696.454; ex CCIAA di Lodi € 56.697; ex CCIAA di Monza € 303.400)	€ 696.454	€ 52.697	€ 303.400
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 4° comma	A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000;	0		
CCNL 23.12.1999 art. 26 - 5° comma	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale	0		

Determina N. 382/2018 del 03/05/2018

CCNL 23.12.1999 art. 27 - 9° comma	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate a finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Somme non utilizzate del Fondo anno precedente	€ 86.801		
CCNL 23.12.1999 art. 28 - 2° comma	Le risorse destinate a finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato dell'anno successivo. Somme non utilizzate del Fondo anno precedente	0		
CCNL 23.12.1999 Art. 31 - 2° comma	Negli enti di cui al comma 1, permanendo alla data del 31.12.1999 l'assenza delle condizioni indicate nell'art.38, comma 3, del CCNL del 10.4.1996, la retribuzione di posizione ricalcolata secondo le indicazioni dello stesso comma 1, è ulteriormente incrementata di un importo pari al 3,3% del relativo valore con effetto dal 31.12.1999 (ex CCIAA di Milano € 162.684 = € 5.369)	€ 5.369		
CCNL 12.2.2002 Art. 1 - 3° comma	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) - (ex CCIAA di Milano - € 26.856 x 8 posizioni; ex CCIAA di Lodi - € 6.714 x 2 posizioni)	-€ 26.856	-€ 6.714	
CCNL 22.2.2006 Art. 23 - 1° comma	DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità) - (ex CCIAA di Milano € 4.160 x 8 posizioni; ex CCIAA di Lodi € 1.040 x 2 posizioni)	€ 4.160	€ 1.040	
CCNL 22.2.2006 Art. 23 - 3° comma	DAL 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001 (ex CCIAA di Milano € 1.262.058 = € 20.950; ex CCIAA di Lodi € 173.541,40 = € 2881)	€ 20.950	€ 2.881	
CCNL 14.5.2007 art. 4 - 1° comma	Dall'1.1.2004: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00 (ex CCIAA di Milano € 4.004 x 7 posizioni; ex CCIAA di Lodi € 1.144 x 2 posizioni)	€ 4.004	€ 1.144	
CCNL 14.5.2007 art. 4 - 1° comma	Dall'1.1.2005: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di € 572,00 (ex CCIAA di Milano € 4.004 x 7 posizioni; ex CCIAA di Lodi € 1.144 x 2 posizioni)	€ 4.004	€ 1.144	
CCNL 14.5.2007 art. 4 - 4° comma	DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003 (ex CCIAA di Milano € 940.915 = € 8.374; ex CCIAA di Lodi € 181.122 = € 1.612)	€ 8.374	€ 1.612	
CCNL 22.2.2010 art. 16 - 1° comma	Dall'01.01.2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40 (ex CCIAA di Milano € 3.827 x 8 posizioni; ex CCIAA di Lodi € 957 x 2 posizioni)	€ 3.827	€ 957	
CCNL 22.2.2010 art. 16 - 4° comma	dal 31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento (ex CCIAA di Milano € 1.025.780 = € 18.259; ex CCIAA di Lodi € 169.615 = € 3.019)	€ 18.259	€ 3.019	
CCNL 22.2.2010 art. 19 - 2° comma	A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, le Camere di Commercio, qualora siano in possesso dei requisiti del comma 1, possono incrementare le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, fino ad un massimo dello 1,5% del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, secondo le condizioni ed i valori percentuali di seguito indicati: 3. fino ad un massimo dello 0,6% in aggiunta alle quote di cui alle lett. a) e b), qualora gli indicatori di equilibrio economico finanziario non siano superiori a: - 27 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese inferiore a 40.000; - 25 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese superiore a 40.000 e inferiore a 80.000; - 22 per le Camere con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese superiore a 80.000.	0		

Determina N. 382/2018 del 03/05/2018

CCNL 3.8.2010 art. 5 - 1° comma	dall'1.1.2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00 (ex CCIAA di Milano € 4.888 x 8 posizioni; ex CCIAA di Lodi € 1.222 x 2 posizioni)	€ 4.888	€ 1.222	
CCNL 3.8.2010 art. 5 - 4° comma	dall'1.1.2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art. 16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti (ex CCIAA di Milano € 1.196.377 = € 8.734; ex CCIAA di Lodi € 178.614 = € 1.304)	€ 8.734	€ 1.304	
L. 147/2013 comma 456	“...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”	-€ 155.278		
	Totale Fondo 2017	€ 946.982	€ 116.348	€ 303.400
D.lgs. 75/2017 art. 23	Limite Fondi anno 2016	€ 842.651	€ 116.348	€ 303.400
	Totale effettivo Fondo 2017	€ 842.651	€ 116.348	€ 303.400
CCNL 22/02/2010 art. 20	In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni - Incarichi aggiuntivi	€ 27.427	€ 2.520	

- 2) di definire in € 842.651 il Fondo 2017 della ex Camera di Milano e di integrarlo di € 27.427 per gli incarichi aggiuntivi, come specificato nelle premesse, imputando quest'ultimo importo a carico della voce “Spese del personale” del bilancio d'esercizio 2017;
- 3) di definire in € 116.348 il Fondo 2017 della ex Camera di Lodi e di integrarlo di € 2.520 per gli incarichi aggiuntivi, come specificato nelle premesse, imputando quest'ultimo importo a carico della voce “Spese del personale” del bilancio dell'esercizio 2017;
- 4) di definire in € 303.400 il Fondo 2017 della ex Camera di Monza.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Affari generali
Relazioni Sindacali
Responsabile del procedimento: M. Binatti